

COMUNE DI LOANO

DISCIPLINARE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO CAMPI CALCIO ELLENA 01 AGOSTO 2022 - 31 LUGLIO 2024

CIG 9268127C57

Il Comune di Loano, in esecuzione alla determina a contrarre Area 2 n° 548 del 10/06/2022 ha avviato la procedura in oggetto indicata, riservata a tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse per la selezione in oggetto, a seguito dell'avviso pubblicato da questo Ente. Gli operatori vengono invitati attraverso "richiesta di offerta"- R.d.O. nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A. a presentare offerta.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative alla R.d.O., di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Loano, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla procedura in questione.

Le condizioni del con

tratto di servizio, che verrà concluso con l'aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento, al capitolato speciale d'appalto ed alla progettazione, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP – categoria: Servizi - sottocategoria Servizi Vigilanza e Accoglienza: Accoglienza e portierato.

servizio di vigilanza e accoglienza – CPV 79992000-4 - prevalente

servizio manutenzione campi sportivi CPV 77320000-9 accessoria

servizio di pulizia – CPV 90910000-9 accessoria

ART.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di Loano - Piazza Italia 2 – 17025 LOANO (SV) C.F.: 00308950096 URL: <http://www.comuneloano.it> tel. 019675694 int. 231 e-mail: serviziallapersona@comuneloano.it pec: loano@peccomuneloano.it

Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto - Dott.ssa Marta Gargiulo ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e nel prosieguo solo Codice.

La presente procedura è finanziata con fondi ordinari di bilancio.

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende :

- Capitolato speciale e progettazione
- Disciplinare di gara
- Modello istanza di partecipazione
- Privacy
- DGUE
- Dichiarazioni integrative
- Patto di legalità
- Dichiarazioni sostitutive
- Modello offerta tecnica
- Modello offerta economica

- Modello scrittura privata

La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it al seguente link: <https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/>

Tutte le comunicazioni e la documentazione di gara devono essere redatte in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana.

ART. 3 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti formali da inoltrare sulla piattaforma telematica Me.PA alla sezione “*comunicazioni*”, almeno 5 giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari (anche se non ancora costituiti formalmente), la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 4 OGGETTO

Oggetto dell’appalto è l’espletamento del servizio di gestione del complesso sportivo campi calcio Ellena per il periodo 01/08/2022 – 31/07/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due, secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto e nella progettazione del servizio allegati.

ART. 5 PROCEDURA DI GARA ED IMPORTO

Procedura ex art. 36, comma 2, lett.b) del Codice e ss.mm.ii. così come derogato dal d.l. 76/2020 e dal d.l. 77/2021 di acquisizione dei servizi sotto soglia con invito a partecipare alla R.d.O. sulla piattaforma Me.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), alle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura, abilitate dalla stessa CONSIP all’interno del Bando “Servizi” - sottocategoria Servizi Vigilanza e Accoglienza- Accoglienza e portierato.

Il valore dell’appalto per due anni viene stimato esclusivamente al fine di consentire la formulazione dell’offerta in euro 75.131,20 (settantacinquemilacentotrentuno/20) Iva esclusa.

Il costo della manodopera è stimato in euro 24.065,60 (ventiquattromilasessantacinque/60).

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa intesa come miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

Ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. m) del Codice, non possono partecipare, a pena di esclusione, alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate, tardive, alla pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida presentata sulla piattaforma Me.P.A., purchè ritenuta economicamente vantaggiosa per l’Ente, anche qualora si trattasse del gestore uscente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto, ovvero laddove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, revocare o interrompere in qualsiasi momento la procedura a proprio insindacabile giudizio.

ART. 6 DURATA DELL'APPALTO

Anni 2 (01/08/2022 – 31/07/2024) con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di impresa mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare per la partecipazione alla gara anche solo alcune tra le imprese retiste ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di impresa mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del servizio (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante o mandataria in un R.T. di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Saranno invitati mediante R.d.O. sul sito www.acquistinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del Me.PA, a pena di esclusione le Imprese individuate a seguito di manifestazione di interesse, come specificato al paragrafo di cui all'art. 5 " *Procedura di gara ed importo*".

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, i soggetti costituiti in forma associata, i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi costituiti anche in forma di società consortile purché in possesso dei relativi requisiti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI GENERALI

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del "Codice" e dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; assenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011 (Codice delle leggi antimafia); assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; assenza di irregolarità con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili ex art. 17 Legge n° 68/1999.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per categorie di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto o se cooperativa sociale iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge n° 381/91 art. 1 lett. B) .

Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell'U.E o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o del GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di soggetti di cui all'articolo 45 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

Prestazioni principali:

fatturato medio annuo in tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) di cui almeno euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nei servizi principali oggetto dell'appalto.

Prestazioni accessorie:

fatturato medio annuo in tre esercizi disponibili non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'esercizio dell'attività di cui alle prestazioni accessorie, anche cumulativamente.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

Prestazioni principali:

espletamento in tre anni di servizi analoghi a quelli principali oggetto dell'appalto, per almeno un Comune che abbia popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Prestazioni accessorie:

espletamento di almeno un servizio manutentivo e/o di pulizia di cui alle prestazioni accessorie.

INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
CONSORZI ORDINARI
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE
GEIE

Ferme le regole vigenti nel presente appalto che prevede prestazioni principali e secondarie e conseguentemente nel rispetto della costituzione di un R.T. verticale o misto ex art. 48 comma 6 d.lgs. 50/2016:

i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore delle attività esecutive riveste il ruolo di capofila e deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T. di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito o di una aggregazione di imprese di rete, i rispettivi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le modalità indicate per i raggruppamenti verticali o misti.

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica-professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto complessivamente dal R.T. o consorzio ma deve essere posseduto dall'impresa mandataria per almeno il 51% e per la restante parte cumulativamente dalle mandanti (senza richiesta di una percentuale minima da parte di ciascuna).

INDICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI PER
CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE CONSORZI STABILI

Ferme le regole vigenti nel caso in cui l'appalto preveda prestazioni principali e secondarie e conseguentemente con la costituzione di un R.T. verticale o misto ex art. 48 comma 6

d.lgs. 50/2016:

i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I restanti requisiti di capacità economico/finanziaria nonché tecnico/professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità dei mezzi nonché all'organico, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera c) del Codice, dal consorzio che può dimostrare, oltre al possesso dei propri requisiti, anche il possesso di quelli delle consorziate esecutrici o, mediante avvalimento, di quelli di consorziate non esecutrici, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara/singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il concorrente comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 d.lgs 50 del 2016 e s.m.i. così come derogato dal d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021.

ART. 10 DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. si specifica che l'Ente appaltante non è tenuto alla redazione del DUVRI in quanto il servizio non presenta rischi interferenziali né oneri della sicurezza a tal fine afferenti.

ART. 11 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In ragione di quanto previsto dall'art. 65 D.L. n° 34 del 2020 convertito in Legge n° 77 del 2020, a decorrere dal 01 gennaio 2021 gli operatori economici che intendono concorrere alla gara sono nuovamente tenuti al versamento del contributo previsto dall'art. 1 comma 65 Legge n° 266 del 2005 in favore dell'ANAC.

Per la partecipazione alla presente procedura di gara è dovuto il versamento di euro 20,00 (venti/00) da parte dell'operatore economico.

ART. 12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di elementi formali della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi medesimi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio indicato nella R.d.O. (**ore 23:59 di domenica 26/06/2022**), le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle regole per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma Me.P.A., **pena l'esclusione.**

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul Me.P.A. - Consip.

L'offerta dovrà essere composta da 3 buste virtuali:

1) una prima busta virtuale, denominata "**BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", la quale dovrà contenere la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:

- A) istanza di partecipazione, secondo il modello fornito (allegato 1);
- B) informativa Privacy secondo il modello fornito (allegato 2);
- C) documento di gara unico europeo (DGUE), secondo il modello fornito (allegato 3);
- D) dichiarazioni integrative e documenti indicati dal presente articolo, secondo lo schema fornito (allegato 4);
- E) protocollo di legalità (allegato 5);
- F) dichiarazione sostitutiva cause di esclusione (allegato 6);
- G) copia fotostatica di un documento valido di identità;
- H) attestazione del PASSOE di iscrizione ad AVCPASS; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- I) eventuale documentazione relativa all'avvalimento;
- J) eventuali atti relativi al R.T.I. o consorzio;
- K) attestazione pagamento contributo Anac
- L) capitolato e disciplinare firmati digitalmente per presa visione ed accettazione.

In particolare:

A) l'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

indicazione della forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n° 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonchè da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

C) DGUE: il concorrente dovrà compilare il modello DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 utilizzando il modello allegato al presente Disciplinare.

Si precisa che il concorrente dovrà compilare le sole parti II, III e VI. Quanto al resto, comprese le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere tecnico, professionale ed economico-finanziario, sarà sufficiente la compilazione del documento denominato "Modello di dichiarazione" secondo le indicazioni di cui alla precedente lettera A art. 13.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

In tal caso, per ciascuna ausiliaria, allega:

DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;

dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

H) PASSOE: il concorrente dovrà allegare il documento PassOE rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite il sistema AVCPass.

Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o in consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. n° 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale

rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.

In caso di partecipazione in consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n° 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del consorzio medesimo (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

In caso di partecipazione in consorzio ex art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. n° 50/2016 il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione, anche del consorzio (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

2) Una seconda busta virtuale, denominata "BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA" la quale dovrà contenere la seguente documentazione, a pena di esclusione:

una relazione tecnica contenente la proposta dettagliata di organizzazione ed esecuzione del servizio, redatta a partire dal modello di offerta tecnica allegato .

L'offerta tecnica, che non potrà superare le 20 pagine (considerando fronte e retro ed escludendo la copertina e l'indice), in formato A4 e scritta con carattere "Times New Roman" 12, dovrà essere chiara precisa e completa, in modo da consentire un'agevole valutazione ed attribuzione del punteggio da parte della commissione.

Eventuali immagini, organigrammi e tabelle devono essere compresi nel citato limite delle 20 pagine.

Non verranno valutati ulteriori documenti presentati o pagine superiori alle 20.

L'offerta, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nella valutazione dell'offerta tecnica il punteggio massimo = 70 punti sarà attribuito in base alla seguente tabella:

SPECIFICA CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Modalità di espletamento del servizio di apertura, chiusura, vigilanza e coordinamento di cui all'art. 3) punti F) I, G) I, III, VI, VII del capitolato Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio e con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste. Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento del servizio.	10
Modalità di espletamento del servizio controllo ingressi e verifiche sull'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti di cui all'art. 3 punti E) I, G) II, V del capitolato Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio e con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste.	10

Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento del servizio e le modalità con cui intende rapportarsi con l'amministrazione per gestire criticità.	
<p>Modalità di espletamento dei servizi di manutenzione e pulizia di cui all'art. 3 punti A) da 1 a 5, B) I, IV C) I, II, III D) I, II, III E) II, III, IV F) III, IV, V, VI del capitolato</p> <p>Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio e con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste.</p> <p>Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento del servizio.</p>	10
<p>Modalità di espletamento dei servizi di manutenzione del verde di cui all'art. 3 punti A) 6, B) II, III, V F) II del capitolato</p> <p>Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio e con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste.</p> <p>Al fine di consentire la valutazione il concorrente dovrà indicare le metodologie applicate per l'espletamento del servizio.</p>	10
<p>Fornitura e messa a disposizione di attrezzatura finalizzata all'espletamento del servizio</p> <p>Per l'ottenimento del punteggio relativo al presente subcriterio di valutazione il concorrente può proporre, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, di effettuare la fornitura e/o messa a disposizione per la durata dell'appalto (specificando espressamente se quanto fornito sarà lasciato o meno in proprietà dell'amministrazione comunale) di arredi ed attrezzature aggiuntive a quelle già presenti nei vari complessi. In particolare, le forniture aggiuntive proposte potranno riguardare sia il materiale a servizio degli utenti sia attrezzature a servizio esclusivo degli operatori.</p>	10
<p>Proposta per la realizzazione di interventi migliorativi</p> <p>Per l'ottenimento del punteggio relativo al presente subcriterio di valutazione il concorrente può proporre, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture oggetto dell'appalto.</p> <p>Nel dettaglio gli interventi eseguiti a completo carico dell'appaltatore non possono riguardare opere per le quali sia necessaria la relativa approvazione edilizia bensì devono essere compresi tra gli interventi di edilizia libera come previsti dalle vigenti disposizioni legislative.</p> <p>A titolo non esaustivo possono essere proposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemazione area erbosa all'ingresso principale; - potenziamento impianto irrigazione; - riparazione strutture e cartellonistica - riparazione campi in erba sintetica - sistema di prenotazione informatica (anche a mezzo app) per uso campetti 	20

L'offerta tecnica sarà valutata dalla commissione di gara secondo i parametri sopra indicati.

Ciascun commissario procederà ad assegnare un punteggio a ciascun criterio della sopra tabella

riportata, secondo il seguente schema di giudizio:

CRITERIO CON PUNTEGGIO MASSIMO SINO A 10:
0 non valutabile, 2 insufficiente, 4 quasi sufficiente, 6 sufficiente, 8 buono, 10 ottimo

CRITERIO CON PUNTEGGIO MASSIMO SINO A 20:
0 non valutabile, 4 insufficiente, 8 quasi sufficiente, 12 sufficiente, 16 buono, 20 ottimo

Dopodichè, si procederà ad effettuare la media dei punteggi attribuiti dai commissari per ciascun criterio e alla successiva somma.

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà sommando i punteggi ut supra assegnati dalla commissione.

Qualora nessun concorrente ottenga, per l'intera offerta tecnica, il massimo punteggio verrà effettuata la c.d. riparametrazione dei punteggi assegnando all'offerta migliore 70 punti e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (PT_{rip}) ottenuto dal concorrente "i" sarà determinato come segue:

$$PT_{rip} = 70 * PT_i / PT_{migliore}$$

dove:

PT_i = punteggio tecnico del concorrente "i" prima della riparametrazione

$PT_{migliore}$ = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

3) Una terza busta virtuale, denominata "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA"

Redatta secondo il modello allegato.

Offerta economica – massimo = 30 punti

ELEMENTO ECONOMICO	Punteggio Massimo
Offerta più bassa tra quelle ammesse alla gara che dovrà essere comprensiva di tutti i costi previsti dal presente capitolato per tutta la durata dell'appalto (al netto IVA se dovuta) e dettagliata come prescritto nel modello allegato.	30

L'offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, dovrà indicare, in numeri ed in lettere, l'importo offerto a seguito di ribasso sull'importo posto a base di gara, pari ad € 75.131,20 (settantacinquemilacentotrentuno/20) Iva esclusa e dovrà, altresì, indicare, **a pena di esclusione**, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I costi della manodopera sono stimati in euro 24.065,60 (ventiquattromilasessantacinque/60).

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

Alla ditta che avrà offerto il prezzo minore verranno assegnati 30 punti.

In caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quanto espresso in lettere, prevarrà quanto espresso in lettere.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale, in aumento, alla pari, indeterminata, plurima.

Il prezzo offerto dalla ditta, al netto dell'Iva, si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che la stessa dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione ad essa favorevole, considerando altresì che potrà essere richiesta l'erogazione di prestazioni determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'ente (varianti in corso d'opera).

L'offerta economica sarà valutata automaticamente dal sistema Me.PA secondo il criterio concava alla migliore offerta (interdipendente) con $\alpha=1$

Non saranno prese in considerazione e saranno escluse dalla gara offerte pari o superiori all'importo a base di gara.

ART. 14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara si svolge con richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs 50/2016.

Il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri di seguito elencati in ordine di priorità e secondo i corrispondenti punteggi massimi di valutazione, così come dettagliato al precedente art. 13:

qualità dell'offerta: fino a punti 70

economicità dell'offerta: fino a punti 30

Verrà dichiarato aggiudicatario della gara l'offerente che avrà ottenuto il punteggio totale (punteggio tecnico + punteggio economico) più elevato.

Qualora due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti per l'offerta tecnica e per quella economica, sarà favorito in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e per quella economica, si procederà ad ulteriore negoziazione.

Inoltre:

1. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, anche qualora si trattasse della ditta uscente;
2. non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento solo a specifiche porzioni dell'appalto;
3. l'offerta è vincolante 180 giorni dalla presentazione della stessa;
4. la presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Le offerte tecnica ed economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia autenticata della procura.

I documenti e le dichiarazioni possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento degli elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

ART. 15 FASI DELLA PROCEDURA

Le operazioni di gara saranno assolte da un'apposita commissione giudicatrice, la cui nomina verrà effettuata nel rispetto dell'art. 77, comma 3 del Codice, che procederà ad esaminare la documentazione tecnica ed assegnare i relativi punteggi.

Il RUP nel giorno comunicato tramite la sezione "Comunicazioni" dell'R.d.O. procederà all'apertura delle candidature pervenute sul sistema Me.Pa con riguardo alla documentazione amministrativa e, sulla base della documentazione prodotta, provvederà a verificare la correttezza formale di quanto presentato dai concorrenti, escludendo dalla gara le offerte carenti di documenti/elementi richiesti o difformi dal presente disciplinare se non sanabili. Ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, potrà effettuare, anche rinviando i lavori a successive sedute, verifiche a campione della veridicità delle dichiarazioni/documentazioni contenute nella busta "*amministrativa*", attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti per partecipare alla presente procedura di selezione.

Chiusa la sessione amministrativa si procederà alla nomina della commissione giudicatrice e ad aprire la sessione per la valutazione tecnica; la commissione procederà in una o più sedute segrete ad assegnare i punteggi in base ai criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

Terminate le operazioni ut supra descritte, verranno pubblicati tramite la piattaforma dell'R.d.O i punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento alla valutazione dei requisiti tecnici e si procederà all'apertura della sessione per la valutazione delle offerte economiche che verrà eseguita automaticamente dal sistema.

Tale sessione si concluderà con la pubblicazione della graduatoria generale.

Si procederà pertanto alla verifica dei requisiti e si provvederà all'aggiudicazione mediante apposita determinazione del Dirigente preposto. Si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

ART. 16 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 D.Lgs. n° 50/2016 l'offerta sarà considerata anomala qualora sia il punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la cui offerta sia risultata anomala, la presentazione per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine massimo dal ricevimento della richiesta per fornire spiegazioni.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

ART. 17 AGGIUDICAZIONE

E' in facoltà dell'Amministrazione non procedere all'aggiudicazione del servizio a suo insindacabile giudizio senza che l'aggiudicatario possa vantare pretesa alcuna.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine indicato nella R.d.O., salvo un diverso

maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario. E' in facoltà dell'Amministrazione richiedere di dar corso all'inizio delle prestazioni oggetto della presente gara a far data dall'aggiudicazione anche in pendenza di stipula del contratto.

La Stazione Appaltante, contestualmente alla conclusione delle operazioni di gara, procede a richiedere all'aggiudicatario, formalizzando la richiesta tramite PEC da inviarsi all'indirizzo indicato dal concorrente, l'esibizione di tutta la documentazione eventualmente non ancora pervenuta (limitatamente a quella non acquisibile telematicamente) attestante il possesso dei requisiti previsti in sede di gara.

I documenti devono essere presentati nel rispetto delle modalità indicate nella lettera di richiesta, in originale o copia autentica nelle forme di cui al DPR 445 /2000.

L'affidatario deve altresì procedere alla costituzione di idonea fidejussione (garanzia definitiva) nella misura indicata dal d.lgs 50/2016 e s.m.i..

Qualora emerga dall'attività di verifica che non sia stata prodotta idonea documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

Sempre ai fini delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni relative alla documentazione amministrativa presentata ed attestanti il possesso dei requisiti generali, la Stazione Appaltante procederà ad autonomi riscontri sia dai dati risultanti dal casellario informatico istituito presso l'ANAC sia acquisendo altri documenti – ed in particolare i certificati dei casellari giudiziari, i certificati dei carichi pendenti ed il DURC (documento unico di regolarità contributiva) – direttamente presso gli Enti competenti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La stipula del contratto avverrà attraverso l'utilizzo del modulo messo a disposizione dalla piattaforma telematica Me.Pa., successivamente recepito in una scrittura privata.

ART. 18 RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La presentazione delle offerte non vincola questo Ente all'aggiudicazione del contratto stesso né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che l'Ente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza; agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

ART. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge n°136/2010, l'operatore economico deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; per ricevere i pagamenti spettanti verranno impiegati unicamente conti correnti dedicati ed i relativi movimenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Loano e l'aggiudicatario sono competenti il Foro di Savona ed il TAR Liguria nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente è il Comune di Loano, con sede in

Loano, piazza Italia 2.

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di cui al presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR).

Il Dirigente dell'Area 2
dott.ssa Marta Gargiulo